

Tribunale Perugia: sì al piano di risanamento per la ristrutturazione dei debiti con serenità

# Crisi, si negozia liquidando

## Composizione aperta a chi prevede di gestire bene l'attivo

DI MARCELLO POLLIO  
E LUCA JEANTET

**A**nche la società in liquidazione che prevede di gestire in modo ottimale la liquidazione del proprio attivo nell'interesse dei creditori può accedere alla Composizione negoziata della crisi d'impresa (Cnc) ex art. 12 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), ottenendo le misure protettive da parte del tribunale e quindi gestire il piano di risanamento per la ristrutturazione dei debiti aziendali con serenità.

Il tribunale di Perugia con decreto del 15/7/2024 ha concesso a una società già posta in liquidazione con azioni esecutive in corso, di ottenere la protezione ex art. 18 Ccii bloccando le azioni legali avviate a danno dell'impresa e quindi vendere l'unico importante immobile di sua proprietà. La pronuncia anticipa, in un certo modo, l'apertura normativa: il correttivo al Ccii approvato dal Consiglio dei ministri e bollinato lo scorso 12 luglio dalla Ragioneria dello stato (si veda *ItaliaOggi* del 13 luglio) stabilisce che la Cnc potrà concludersi oltre che con i contratti o agli accordi di cui al primo comma dell'art. 23 Ccii, anche, con tutti gli altri strumenti del Ccii dando spazio a molte soluzioni e vantaggi per le imprese che presentano rischi di stabilità.

**La decisione del tribunale.** Il tribunale perugino ha sancito che lo stato di liquidazione di un'impresa che chiede di accedere alla Cnc o la predisposizio-

ne di un piano liquidatorio, anziché di continuità diretta o indiretta, da parte dell'impresa istante già in liquidazione (o meno) non dovrebbero essere di per sé tali da impedire l'accesso alla Cnc o determinare il rigetto da parte del tribunale della conferma delle misure protettive eventualmente richieste. Se il valore dei beni da liquidare, insieme ad eventuali altri attivi disponibili, ancorché accompagnato da uno stralcio, consente di predisporre un piano potenzialmente accettabile da parte dei creditori, o comunque ragionevole punto di partenza di una trattativa, non dovrebbe esservi motivo per impedire lo svolgimento della trattativa.

**Il vantaggio per i creditori.** Secondo il tribunale, un piano auspicabilmente migliorativo per tempi e/o valore rispetto ad una liquidazione giudiziale, dovrebbe essere certamente l'ipotesi assai frequente tenuto conto anche della durata limitata delle trattative della Cnc e delle lungaggini della liquidazione giudiziale. La considerazione svolta dal tribunale si è soffermata sugli aspetti contrari a tale interesse sostenendo che lo stato di liquidazione dell'impresa richiedente protratto da tempo e l'esiguità del valore dei beni da liquidare e dell'attivo disponibile rispetto al debito complessivo dell'impresa ben possono essere elementi che il tribunale, insieme ad altre circostanze rilevanti del caso, portano a considerare ai fini di valutare se il ricorso alla Cnc, accompagnato alla

richiesta di misure protettive, da parte dell'impresa, sia effettivamente da considerarsi "abusivo" ovvero meramente "dilatatorio".

**Il parere dell'esperto.** Anche l'esperto nominato dalla camera di commercio, pur evidenziando di non avere iniziato ad intavolare le trattative con i creditori, aveva concluso per la praticabilità del risanamento, posto che l'azienda evidenziava un valore, quanto meno patrimoniale molto importante e prossimo alla debitoria presente, che avrebbe potuto ripagare quasi totalmente il debito. Il tribunale, preso atto che la proposta dell'impresa in liquidazione era l'unica strada percorribile attraverso la cessione dei beni nei termini già definiti dal progetto di piano depositato con la Cnc o anche in base ad eventuali nuove offerte migliorative, capaci di generare flussi pari o superiori alla debitoria.

**Il risanamento liquidatorio nella Cnc.** Dunque, anche per la società in liquidazione, considerato che il risultato possibile del "risanamento" liquidatorio è strettamente collegato alle trattative a stralcio con i creditori, certamente utili appaiono le misure protettive richieste al tribunale e concesse con il decreto del 15 luglio, in quanto funzionali all'approfondimento delle manifestazioni di interesse, anche di quelle riferite dai creditori, nonché al raggiungimento degli accordi sulle dilazioni o sugli stralci dei pagamenti richiesti ai creditori.

— © Riproduzione riservata — ■

